



ARBITRATO INTERNAZIONALE TRA SOCIETA' ITALIANE

In tema di arbitrato internazionale e insussistenza della giurisdizione italiana è illuminante l'ordinanza (a Sezioni Unite) del 21 settembre 2018 numero 22433 della Suprema Corte.

Invero questo giudicato afferma più di un concetto giuridico che è necessario tenere in considerazione in vicende che coinvolgono aziende italiane in procinto di dare corso ad una controversia processuale arbitrale.

Innanzitutto la Suprema Corte conferma, se ve ne fosse stato ancora bisogno, che la clausola derogatoria della giurisdizione verso l'estero anche da parte di due soggetti italiani è pacificamente ammissibile, financo prima della riforma del sistema di diritto interazionale privato, di cui alla legge 218 del 1995.

È sufficiente che la deroga venga approvata per iscritto e che la causa verta su diritti disponibili; unica esclusione che la clausola non faccia parte di un contratto per adesione unilateralmente predisposto (ossia i famosi contratti di cui all'articolo 1341 del codice civile).

Secondariamente la Suprema Corte insegna come il regolamento preventivo di giurisdizione (ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura civile) sia ammissibile anche in pendenza di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non costituendo tale ultimo provvedimento alcuna decisione nel merito.

La clausola compromissoria di arbitrato estero ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario comprendendosi pertanto l'eccezione di compromesso nel novero delle eccezioni di rito, dando luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo pertanto ammissibile il regolamento preventivo.

Ribadisce la Suprema Corte che questa eccezione può essere rilevata in qualsiasi stato e grado del processo, a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, ossia non abbia dimenticato di esprimere la eccezione nel proprio primo atto, anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Paiono questi insegnamenti davvero importanti, da non sottovalutarsi nell'ambito dell'avviamento di un procedimento arbitrale e soprattutto nei casi di decreto ingiuntivo che spesso viene usufruito come cosiddetta "causa torpedo" a meri fini tattici (per prendere tempo in ordine ad una possibile rapida condanna, tramite arbitrato) da una delle parti della controversia.

Contributo dell'Avv. [Mario Sergio Dusi](#)

Componente del [Dipartimento Internazionale, Societario, IP di Arbitrando](#)

@ RIPRODUZIONE RISERVATA [ARBITRANDO](#)